

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016.

CAPO VI

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 E 10/2016

Art. 12

(Modifica all' articolo 8 della legge regionale 11/1988)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11/1988 le parole << Le Province individuano, di concerto con i Comuni e >> sono sostituite dalle seguenti: << I Comuni individuano, >>.

Art. 13

(Sostituzione della rubrica del Capo III del Titolo I della legge regionale 18/2005)

1. La rubrica del Capo III del Titolo I della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituita dalla seguente: << Consigliere e consiglieri di parità >>.

Art. 14

(Sostituzione dell' articolo 18 della legge regionale 18/2005)

1. L' articolo 18 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

<< Art. 18

consigliere e consiglieri di parità di area vasta

1. Le Unioni territoriali intercomunali nominano le consigliere e i consiglieri di parità di area vasta in forma associata per l'esercizio delle funzioni nelle aree territoriali di cui

all'Allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Alle consigliere e ai consiglieri di parità di area vasta si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4. Le Unioni territoriali intercomunali forniscono alle consigliere e ai consiglieri il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle funzioni.>>.

Art. 15

(Modifiche all' articolo 19 della legge regionale 18/2005)

1. All' articolo 19 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: << Rete regionale delle consigliere e dei consiglieri di parità >>;

b) i commi 1, 2 e 4 sono abrogati.

Art. 16

(Modifica all' articolo 12 della legge regionale 7/2008)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)), le parole << provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 1, lettera c), alla cui irrogazione >> sono soppresse.

Art. 17

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera l), L. R. 5/2021

Art. 18

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera l), L. R. 5/2021

Art. 19

(Modifica all' articolo 30 della legge regionale 5/2012)

1. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:

<<5. La Regione assicura il coordinamento degli Informagiovani e promuove la formazione di reti sul territorio, nonché la formazione degli operatori, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.>>.

Art. 20

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 4 ter e 8, L.R. 26/2014.

Art. 21

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 6 e 6 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

Art. 22

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

Art. 23

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, lettera d), L. R. 44/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, c. 4 bis, L.R. 26/2014.

2 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 24

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 25

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.

Art. 26

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 35 bis, 35 ter e 35 quater, L.R. 26/2014.

Art. 27

(Inserimento dell'articolo 55 ter nella legge regionale 26/2014)

1. Dopo l' articolo 55 bis della legge regionale 26/2014 è aggiunto il seguente:

<< Art. 55 ter

ambiti di riferimento per l'esercizio di funzioni di centrali di committenza

1. Le aree territoriali di cui all'allegato C bis costituiscono gli ambiti territoriali di riferimento per l'esercizio di funzioni di centrali di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa sui contratti pubblici.>>.

Art. 28

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 29

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 56 quater, L.R. 26/2014.

Art. 30

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 31

(Modifiche all' articolo 61 della legge regionale 26/2014)

1. All' articolo 61 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole << individuate di interesse regionale ai sensi del comma 1 >> sono soppresse;
- b) i commi 3 e 4 sono abrogati;
- c) al comma 5 le parole << di interesse regionale >> sono soppresse;

d) i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 32

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 33

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

Art. 34

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

Art. 35

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

Art. 36

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

Art. 37

(Modifiche all' articolo 36 della legge regionale 13/2015)

1. I commi 6 e 7 dell' articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)), sono abrogati.

Art. 38

(Modifica all' articolo 30 della legge regionale 18/2015)

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunta la seguente:

<< d bis) le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali di cui al comma 2.>>.

Art. 39

(Modifiche all' articolo 31 della legge regionale 18/2015)

1. All' articolo 31 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a)

(ABROGATA)

b) il comma 2 è abrogato.

(1)

Note:

1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, commi 1 bis e 1 ter, L.R. 18/2015.

Art. 40

(Sostituzione dell' articolo 38 della legge regionale 10/2016)

1. L' articolo 38 della legge regionale 10/2016 è sostituito dal seguente:

<< Art. 38

quantificazione delle risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali intercomunali per l'esercizio delle funzioni comunali per gli anni 2017 e 2018

1. Per l'anno 2017, in attuazione dell' articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015 , la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all' articolo 26 della legge regionale 26/2014 , esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale nel medesimo anno.

2. I valori delle funzioni di cui al comma 1 sono determinati prendendo a riferimento:

a) la spesa comunale riferita all'anno 2016 per ciascuna funzione, esclusa quella prevista dall' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 , come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;

b) la spesa stimata riferita alle funzioni di cui al comma 1, esclusa quella prevista all' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 , per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a);

c) il valore determinato ai sensi dell' articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014 , come sostituito dall' articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per la funzione di cui all' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e in attuazione della previsione dell' articolo 61 bis, comma 2, della legge regionale 26/2014 , come inserito dall' articolo 32 della legge regionale 20/2016

3. Per l'anno 2018, in attuazione dell' articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015 , la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali e aggiuntiva rispetto a quella calcolata ai sensi del comma 2, è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all' articolo 26 della legge regionale 26/2014 , esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale dall'anno 2018, determinati prendendo a riferimento:

a) la spesa comunale riferita all'anno 2017 per le suddette funzioni, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;

b) la spesa stimata riferita alle suddette funzioni per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a).

4. La stima di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 3, lettera b), anche ai fini delle prime elaborazioni dei fabbisogni standard, è determinata tenuto conto del valore pro capite medio calcolato per ciascuna Unione con riferimento ai dati che i singoli Comuni hanno comunicato all'Unione, moltiplicato per la popolazione residente di ciascuno dei Comuni che non hanno provveduto a tale comunicazione; in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni nell'ambito di una Unione, la

stima è determinata prendendo a riferimento il valore medio pro capite calcolato a livello regionale tra i Comuni che hanno trasmesso i dati.

5. Con la legge regionale di stabilità per l'anno 2017 si provvede alla prima quantificazione delle quote di cui ai commi 1 e 3; la Giunta regionale, con deliberazione di variazione del bilancio finanziario di gestione, provvede agli eventuali adeguamenti contabili conseguenti alla verifica dei dati comunicati dalle Unioni territoriali e dalle stime effettuate ai sensi del comma 4.>>.

Art. 41

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 56, c. 1, L.R. 10/2016.